



Stagione Sportiva 2016/2017
Comunicato Ufficiale n° 33

[Delibere della commissione giudicante](#)

Pag. 2

Firenze, 27 Luglio 2017

Via F. Bocchi 32 -50126 Firenze (FI) Tel. 055/0125623 - Fax 055/0125621
calcio.toscana@uisp.it <http://www.uisp.it/toscana/calcio>

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 45 anno 2016/2017

Ricorrente: ASD SOLVE ET REPETE

Comitato UISP: PISTOIA

Gara del 06.07.2017 - C.U. n° 137 del 09.07.2017

In data 12.07.2017, la società ASD SOLVE ET REPETE propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado avverso la squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato ZANGHI MARIO per mesi 7 ai sensi dell'art. 138 RD, per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso.

Da quanto contenuto in atti lo ZANGHI, dopo essere stato espulso per proteste, sarebbe rientrato nel terreno di gioco, dirigendosi verso il DG, chiedendo dapprima delucidazioni sui motivi dell'espulsione, per poi profferire frasi gravemente minacciose nei confronti del DG, tentando di avvicinarsi, venendo tuttavia bloccato da altri tesserati.

A parere della società ricorrente, la quale non si discosta dalla ricostruzione riportata dal DG nel proprio referto, si deve ritenere la condotta del proprio tesserato maggiormente aderente al dettato di cui all'art.134, in quanto non vi è stato alcun contatto tra il proprio tesserato e il DG.

La società ricorrente conclude chiedendo la riforma della sanzione inflitta.

La versione fornita dall'appellante a questa Commissione disciplinare di Appello risulta del tutto aderente a quella fornita dal DG, limitando pertanto il compito della Commissione Giudicante di appello a verificare il corretto inquadramento normativo della condotta tenuta dal Sig. ZANGHI. Al fine di procedere a tale valutazione, codesta Commissione è obbligata a partire dalla definizione di "atto di violenza" di cui all'art. 18 R.D. ovvero "ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o ledere l'integrità fisica di altro soggetto". Dalla lettura del referto arbitrale tuttavia la condotta puntualmente descritta dal DG non sembra poter essere caratterizzata dalla violenza, come descritta dall'art.18 della Normativa Generale, in quanto condotta ontologicamente inadatta a ledere l'integrità fisica altrui, ma deve ritenersi inquadrabile nel precedente art. 16 R.D. dedicato alle minacce, ovvero "qualsiasi gesto o espressione tendente a incutere nel destinatario un ingiusto timore o a condizionarne illegittimamente l'attività". Infatti lo Zanghi non avrebbe posto in essere alcun atto contrassegnato da quel particolare intento di ledere la l'integrità fisica altrui, ma avrebbe limitato la propria condotta ad un atteggiamento gravemente e pesantemente minaccioso che, come tale, deve essere giudicato, nei limiti di cui all'art. 134 RD.

Da valutare, inoltre, come non sia stata applicata l'aggravante di cui all'art. 27 R.D.

Si deve ritenere pertanto che la squalifica disposta nei confronti del sig. ZANGHI risulta errata sia sul piano normativo che sulla sua entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **accogliendo** il ricorso avanzato dall' ASD SOLVE ET REPETE, dispone la squalifica del sig. ZANGHI Mario per mesi 4, fino al 6.11.2017 atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi, ai sensi dell'art. 134 R.D., aggravati dall'aver commesso l'illecito nei confronti del D.G., Art. 27 RD.

Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto dell'accoglimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 24.07.2017.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

David Carlesi

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 46 anno 2016/2017

Ricorrente: U.S. LEVIGLIANI

Comitato UISP : LUCCA VERSILIA

Gara del 13.07.2017 - C.U. n° 3 del 19.07.2017

In data 23.07.2017, la società U.S. LEVIGLIANI propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato POLI DAVID di 3 giornate ai sensi degli art. 130 e 136 RD, per offese, ingiurie e scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso.

Da quanto contenuto in atti il POLI si sarebbe scambiato reciprocamente con un avversario offese e scorrettezze. A parere della società ricorrente, la quale non si discosta dalla ricostruzione riportata dal DG nel proprio referto, la squalifica comminata risulterebbe sproporzionata ed eccessiva.

La società ricorrente conclude chiedendo la riforma della sanzione inflitta.

La versione fornita dall'appellante a questa Commissione disciplinare di Appello risulta del tutto aderente a quella fornita dal DG, limitando pertanto il compito della Commissione Giudicante di appello a verificare il corretto inquadramento normativo della condotta tenuta dal Sig. POLI, il quale, nel caso in esame, risulta sussistente.

In merito ai criteri dell'applicazione della sanzione, è da ricordare come l'art. 28 RD stabilisca che la stessa debba essere "graduata tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto". Risulta evidente, pertanto, come nel calcolare l'entità della squalifica irroganda, sia stata valutata la reale portata della condotta del Sig. POLI, tanto che la Commissione disciplinare di I istanza si è orientata verso il minimo per entrambi gli articoli applicati.

Si deve ritenere pertanto che la squalifica disposta nei confronti del sig. POLI David risulta corretta sia sul piano normativo che sulla sua entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigettando** il ricorso avanzato dall' ASD U.S. LEVIGLIANI, conferma la squalifica del sig. POLI David per 3 giornate ai sensi degli art. 130 e 136 RD, per offese, ingiurie e scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto del respingimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 26.07.2017.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

David Carlesi

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 47 anno 2016/2017

Ricorrente: A.C. CARDOSO

Comitato UISP: LUCCA VERSILIA

Gara del 13.07.2017 - C.U. n° 3 del 19.07.2017

In data 23.07.2017, la società A.C. CARDOSO propone ricorso ai sensi dell'art. 63, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato GUIDI ALESSIO di 3 giornate ai sensi degli art. 130 e 136 RD, per offese, ingiurie e scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso.

Da quanto contenuto in atti, il GUIDI si sarebbe scambiato reciprocamente con un avversario offese e scorrettezze. A parere della società ricorrente, la quale non si discosta dalla ricostruzione riportata dal DG nel proprio referto, la squalifica comminata risulterebbe sproporzionata ed eccessiva.

La società ricorrente conclude chiedendo la riforma della sanzione inflitta.

La versione fornita dall'appellante a questa Commissione disciplinare di Appello risulta del tutto aderente a quella fornita dal DG, limitando pertanto il compito della Commissione Giudicante di appello a verificare il corretto inquadramento normativo della condotta tenuta dal Sig. GUIDI, il quale, nel caso in esame, risulta sussistente.

In merito ai criteri dell'applicazione della sanzione, è da ricordare come l'art. 28 RD stabilisca che la stessa debba essere "graduata tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto". Risulta evidente, pertanto, come nel calcolare l'entità della squalifica irroganda, sia stata valutata la reale portata della condotta del Sig. GUIDI, tanto che la Commissione disciplinare di I istanza si è orientata verso il minimo per entrambi gli articoli applicati.

Si deve ritenere pertanto che la squalifica disposta nei confronti del sig. GUIDI Alessio risulta corretta sia sul piano normativo che sulla sua entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigettando** il ricorso avanzato dall' ASD A.C. CARDOSO, conferma la squalifica del sig. GUIDI Alessio per 3 giornate ai sensi degli art. 130 e 136 RD, per offese, ingiurie e scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 78 R.D. per effetto del respingimento del ricorso.

Così deciso in Pisa-Prato il 26.07.2017.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Dario Scordo (Presidente)

David Carlesi

UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA
Leghe Territoriali

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it	Via XI Febbraio28/A, 50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail calcio.etruscolabroniche@uisp.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalciouispvald@libero.it	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Viale Europa 161, 58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail luccaversilia@uisp.it	Via Petri 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@inwind.it	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail legacalciouisp.piombino@gmail.com	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail legacalcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail calcio.prato@uisp.it	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
SIENA - VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail valdichiana.siena@uisp.it	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)